



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE XIV – FALLIMENTARE

n. 64922/ [REDACTED] v.g.

Il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Civile XIV – Fallimentare in persona del giudice dott.ssa [REDACTED] nel procedimento per omologazione di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex articolo 14 *ter*, I e II comma, L. n. 3/2012, promosso da [REDACTED]

D E C R E T O

Premesso che con provvedimento depositato in data 19 dicembre 2018, questo Tribunale, in accoglimento del reclamo proposto da [REDACTED] avverso il decreto emesso in data 19 ottobre 2018 nell'ambito del procedimento relativo alla composizione della crisi da sovraindebitamento, ha revocato il provvedimento reclamato, affermando che anche il finanziamento derivante dalla cessione del quinto dello stipendio possa essere soddisfatto nell'ambito della procedura di sovraindebitamento, e ha assunto il decreto di cui al comma I dell'articolo 10 della legge n. 2/2012, con relativa fissazione dell'udienza innanzi al Giudice delegato; Rilevato che il provvedimento reso a definizione del reclamo, ha ritenuto sussistenti le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sui seguenti rilievi: il ricorrente non è assoggettabile a fallimento, in quanto persona fisica che non svolge attività imprenditoriale; il predetto non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012, mediante proposta di accordo; non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 *bis* della legge n. 3/2012; ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire



compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; percepisce uno stipendio mensile netto di circa €. 1.900,00 e tale emolumento rappresenta l'unica possibile fonte di finanziamento del piano, atteso che il ricorrente non dispone di altro patrimonio e di diversi redditi; la proposta avanzata prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante il pagamento della somma di €. 800,00 mensili per i primi 12 mesi dall'omologa per il pagamento dei prededucibili ed €. 550,00 per i successivi 60 mesi per un totale di €. 42.600,00 per il pagamento degli altri creditori, tutti di natura chirografaria, precisando in proposito che anche il credito derivante dalla cessione del quinto dello stipendio ha natura chirografaria, in quanto il lavoratore non trasferisce al cessionario la titolarità del proprio credito privilegiato nei confronti del datore di lavoro, bensì gli conferisce la legittimazione alla riscossione della sua retribuzione in forza di un contratto di finanziamento di natura pacificamente chirografaria; ne consegue che il credito da cessione del quinto dello stipendio non è assistito da privilegio e può essere falcidiato, in concorso con gli altri crediti chirografari;

Considerato, altresì, che il provvedimento reso a definizione del procedimento di reclamo ha riscontrato l'adempimento delle formalità previste dalla legge all'articolo 9 della legge n. 3/2012 e l'avvenuto deposito, unitamente alla proposta, dell'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione di fattibilità del piano nonché dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;

Viste le comunicazioni ai creditori, come risultanti dalla documentazione prodotta in via telematica e in copia cartacea all'udienza del 6 marzo [REDACTED]

Viste le precisazioni a verbale di udienza, in ordine alla cessione del credito vantato dalla Agos S.p.A. in favore della Hoist Finance e al relativo importo;



Vista la successiva nota trasmessa, in data 4 aprile [REDACTED] dall'Agazia delle Entrate all'Organismo di Composizione della Crisi;

Rilevato che i creditori hanno prestato il loro consenso implicito alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata, a norma dell'articolo 11, comma I, della legge n. 3/2012, onde l'accordo deve ritenersi raggiunto;

Visto l'articolo 12 della legge n. 3/2012 il quale prevede, in caso di raggiungimento dell'accordo, ulteriori adempimenti a carico dell'O.C.C.;

Visto il provvedimento con il quale è stato disposto che l'Organismo di Composizione della Crisi trasmettesse a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso, affinché i medesimi nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, potessero sollevare le eventuali contestazioni, e che, decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmettesse a questo Ufficio la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

Vista la relazione sui consensi espressi, come depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi che dà atto dell'avvenuta comunicazione, a mezzo PEC del [REDACTED], a tutti i creditori;

Rilevato che, come posto in evidenza dal professionista, in data [REDACTED] è stata trasmessa una comunicazione da parte di MARTE S.r.l. (HOIS), per il credito ceduto di AGOS DUCATO, alla quale faceva seguito una risposta di chiarimenti, e che in data 16 gennaio 2020, aveva ricevuto, in relazione al credito FINDOMESTIC, una comunicazione dalla KrukItalia (che gestisce i crediti di Italcapital srl) che indicava l'avvenuta cessione dei crediti ad essa;

Visto il decreto di convocazione dell'O.C.C. in data [REDACTED] [REDACTED] vista l'ulteriore documentazione allegata;

Rilevato: che la descritta proposta è stata approvata da tutti i



creditori con consenso unanime quale espresso a norma dell'articolo [REDACTED], I comma, legge n. 3/2012 (v. relazione O.C.C. in data [REDACTED]) che il consenso si è regolarmente formato, fatta salva, come precisato dall'OCC una eventuale rimodulazione del credito vantato attingendo alla quota accantonata per i creditori sopravvenienti; che non sono state sollevate tempestive contestazioni e che le osservazioni da parte delle società innanzi citate appaiono trasmesse oltre i dieci giorni dalla comunicazione effettuata a mezzo PEC in data [REDACTED]

Vista l'attestazione in ordine alla fattibilità e convenienza del Piano di Accordo ex art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012;

Rilevato altresì che il professionista designato ex art. 15 L. 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento ha depositato la lista aggiornata dei debiti del Sig. [REDACTED], elencando i creditori e i debiti aggiornati alla data del [REDACTED] come da prospetto ivi contenuto,

Visto l'articolo 12, II comma, della legge n. 3/2012;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per l'omologazione del descritto accordo di composizione di crisi da sovraindebitamento, poiché, dai documenti prodotti e dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, come elaborata in termini di completezza, coerenza e attendibilità, emerge che l'accordo stesso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, e 9 l. n. 3/2012 ed è, in concreto, effettivamente attuabile ed idoneo ad assicurare le posizioni creditorie di cui all'art. 12, II co, cit.;

Visto l'articolo 12, II comma, della legge n. 3/2012;

P.Q.M.

-omologa l'accordo di composizione di crisi da sovraindebitamento proposto da [REDACTED]

-dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura dell'Organo di Composizione della Crisi e a spese della proponente, sul Portale Telematico del Tribunale di Roma.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.



Roma, [REDACTED]

Il Giudice

dott.ssa [REDACTED]

